



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 71 DEL 17/03/2020

Settore proponente: Sindaco

OGGETTO: CHIUSURA DEI PARCHI, DELLE VILLE E DELLE AREE GIOCO COMUNALI RECINTATE

Il Sindaco

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID 19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. I del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 Marzo 2020, ove non incompatibili;

CONSIDERATO che, al fine di prevenire e contenere il rischio di, contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio nazionale, occorre disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti e, comunque, contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili;

CONSIDERATO, pertanto, che per l'estrema necessità ed urgenza di prevenire e contenere il rischio di ulteriore contagio ed evitare assembramenti, in particolare, in luoghi pubblici, si ritiene necessario disporre la chiusura dei Parchi e delle Ville recintati.

VISTI gli articoli 50 e 54 del TUEL;

per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati,

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 la chiusura dei Parchi, delle Ville e delle Aree gioco recintate.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Le Forze di Polizia ed il Corpo di Polizia Locale del Comune di Marino, assicurano l'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza è comunicata al Prefetto

La presente ordinanza sarà affissa all'albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet istituzionale www.comune.marino.rm.it e diffusa sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n ° 241 si avverte, che avverso alla presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60gg dalla pubblicazione, al TAR sezione di Roma.

La presente viene trasmessa

- Alla Prefettura di Roma protocollo.prefrm@pec.interno.it per conoscenza
- Al Comando P.L. – SEDE polizialocale@pec.comune.marino.rm.it; per esecuzione
- Al Commissariato P.S. - comm.marino.rm@pecps.poliziadistato.it; per esecuzione
- Al Comando Stazione CC. Di Marino - trm23525@pec.carabinieri.it ; per esecuzione
- Al Comando Stazione CC di S. Maria delle Mole trm29284@pec.carabinieri.it per esecuzione
- Al Comando VV.F. – polomarino.roma@cert.vigilfuoco.it ; per conoscenza



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

- Alla Centrale Operativa 118 - direzione.generale@pec.ares118.it ; per conoscenza

Il Sindaco

Carlo Colizza / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)